

La presente deliberazione viene affissa il **18 SET. 2009** all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 456 del 15 SET. 2009

Oggetto: Consiglio di Stato in S.G. Ricorso Provincia di Benevento c/ Pedicino Carmen- Appello sentenza Tar Campania Sez. V. n. 4746/09 - Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilanove il giorno quindici del mese di SETTEMBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|---|-------------------|----------------|
| 1) Prof. Ing. Aniello Cimitile | - Presidente | _____ |
| 2) On. Avv. Antonio Barbieri | - Vice Presidente | _____ |
| 3) Dr. Gianluca Aceto | - Assessore | _____ |
| 4) Ing. Giovanni Vito Bello | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 5) avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi | - Assessore | _____ |
| 6) Dr. Annachiara Palmieri | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo Falato | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 8) Dott. Augusto Nicola Simone
<u>Dott. Nunzio Pacifico</u> | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 8) Geom. Carmine Valentino | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

LA GIUNTA

Premesso che con sentenza n. 4746/09 il Tar Campania Sez. V su ricorso promosso da Pedicino Carmen per l'annullamento del decreto Presidenziale n. 24/09 e relativo procedimento annullava i provvedimenti impugnati e compensava le spese di giudizio;

Con determina n. 336/09 si procedeva alla proposizione di appello avverso la sentenza in premessa dinanzi al Consiglio di Stato in S.G. con conferma del difensore nominato in I grado per continuità;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dalla Provincia di Benevento c/ Pedicino Carmen con ricorso dinanzi al Consiglio di Stato in S.G. in appello alla sentenza Tar Campania n. 4746/09 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 336/09;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Filomena Lazzazera)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 336/09 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso dalla Provincia di Benevento c/ Pedicino Carmen con ricorso dinanzi al Consiglio di Stato in S.G. in appello alla sentenza Tar Campania n. 4746/09;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Claudio Uccelletti)

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello Cimitile)

N. 513 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 18 SET. 2009

IL MESSO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(D.ssa Patrizia TARANTO)

La suesesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data **18 SET. 2009** e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

09 OTT. 2009

Il **RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno **29 SET. 2009**.

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)

E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 09 OTT. 2009


IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Copia per			
2 SETTORE <u>AVVOCATURA</u>	<u>483</u>	<u>21.9.09</u>	prot. n. _____
SETTORE _____	il		prot. n. _____
SETTORE _____	il		prot. n. _____
Revisori dei Conti	il		prot. n. _____
Nucleo di Valutazione	il		prot. n. _____

Coef. Gruppo

0824 53965

N. 04746/2009 REG.SEN.
N. 03550/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,

sul ricorso numero di registro generale 3550 del 2009 proposto dalla Sig.ra Pedicino Carmen, rappresentata e difesa dagli Avv. Stefano Sorvino e Domenico Sabia ed elettivamente domiciliata presso lo studio Cosenza in Napoli, C.so Vittorio Emanuele n.765;

contro

Amministrazione Provinciale di Benevento in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Soprano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Via G. Melisurgo n.4;

nei confronti di

Irma Di Donato, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del procedimento di nomina del Dirigente Settore Relazioni Istituzionali, Presidenza ed Affari generali della Provincia e del decreto presidenziale n.24 del 30/4/2009.

Visto il ricorso con i relativi allegati, in cui parte ricorrente espone che la Provincia di Benevento con Delibera di Giunta n.661/2008 ha approvato la nuova struttura organizzativa e con Delibera di Giunta n.709/2008 ha regolamentato gli indirizzi nelle pubbliche selezioni; la ricorrente partecipava alla selezione di nomina del Dirigente Settore Relazioni Istituzionali, Presidenza ed Affari generali della Provincia, in ordine alla quale la Commissione composta di due soli membri procedeva in sede di espletamento delle operazioni alla redazione del solo verbale n.1 del 24/2/2009 e della relazione conclusiva del 21/4/2009 con individuazione di due candidate, finchè con l'impugnato Decreto il Presidente della Provincia attribuiva l'incarico in parola alla controinteressata sulla base di scarse motivazioni;

Vista la memoria di parte ricorrente;

Vista la memoria di costituzione della Provincia di Benevento;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito il relatore Consigliere Gabriele Nunziata alla Camera di Consiglio del 16 luglio 2009, ed ivi uditi l'Avvocato come da verbale;

Viste le circostanze di fatto e le ragioni di diritto come spiegate dalle parti negli atti processuali;

Atteso che il Collegio ritiene il ricorso manifestamente fondato, con la conseguenza che esso può essere deciso con sentenza in forma semplificata, come rappresentato ai difensori delle parti costituite, ai sensi dell'art.21, comma 10, della Legge n. 1034/1971 nel testo introdotto dall'art. 3 della Legge n.205/2000, in luogo dell'ordinanza sull'istanza cautelare, così come previsto dall'art. 26, commi 4 e 5 della Legge n.1034/1971 nel testo introdotto dall'art.9, comma 1, della Legge n.205/2000, essendo ciò consentito dall'oggetto della causa, dall'integrità del contraddittorio e dalla completezza dell'istruttoria;

Premesso che il Collegio non ignora che il Legislatore, con l'art.45, comma 17, del Dec. Leg.vo n.80/1998, abrogato ad opera dell'art.72, comma 1, lett. bb) del Dec. Leg.vo n.165/2001 ma riprodotto, con diversa formulazione, nell'art.69, comma 7, del medesimo Decreto, ha attribuito al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro le controversie di cui all'art.68 del Dec. Leg.vo n.29/1993 relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, per cui sono conseguentemente attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro e il conferimento di incarichi dirigenziali (ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, V, 27.1.2009, n.404), mentre la

riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel comma 4 del citato art.68, concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la Pubblica Amministrazione;

Riconosciuto che, per tali motivi, nella fattispecie andrebbe dichiarata la inammissibilità per difetto di giurisdizione, anche in ragione della natura paraconcorsuale e della discrezionalità che contraddistinguono gli affidamenti di incarichi di funzioni dirigenziali per come regolamentati dall'Amministrazione resistente;

Ritenuto, tuttavia, che la Provincia di Benevento in sede di avviso pubblico della selezione si è autovincolata all'osservanza di specifici requisiti di ammissione e di criteri di valutazione, così introducendosi una procedura concorsuale anche con richiamo espresso alla specifica esperienza da considerarsi prioritaria rispetto ad altri titoli;

Considerato altresì che il Collegio ha ben chiaro che, in sede di valutazione delle prove concorsuali, spetta alla Commissione in via esclusiva, nell'esercizio della sua discrezionalità tecnica, la competenza a valutare i titoli e gli elaborati degli esaminandi e, a meno che non ricorra l'ipotesi residuale del macroscopico errore logico, non è consentito (ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 20.2.2008, n.867; Cons. Stato, IV, 12.7.2007, n.3985; 30.5.2007, n.2781; 6.2.2007, n.615; VI, 22.6.2006, n.3925; IV, 17.5.2004, n.2881; 10.12.2003, n.8105; 2.3.2001, n.1157; T.A.R. Toscana, I, 27.6.2005, n.3103; T.A.R. Puglia, Bari, I, 1.10.2002, n.4177) al giudice della

legittimità sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere
neanche se reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica
professionale e il livello di conoscenze e di esperienze acquisite nella
materia de qua. Conseguentemente il giudice amministrativo non
può sindacare il giudizio espresso dalla Commissione se non per vizi
macroscopici di irragionevolezza o di illogicità ictu oculi rilevabili,
potendo assai raramente giungere alla declaratoria di illegittimità
delle valutazioni delle prove concorsuali a meno di una marcata ed
evidente discrepanza fra la valutazione della Commissione attraverso
il voto numerico ed i contenuti degli elaborati;

Considerato, tuttavia, che nella fattispecie l'operato
dell'Amministrazione è inficiato da più vizi in termini di illogicità,
quali possono desumersi dall'approssimazione dei lavori, dalla
omessa valutazione della specifica esperienza maturata dalla
ricorrente come Dirigente della Provincia di Avellino allorchè si
sono equiparati profili professionali notevolmente diversi, nonché
dalla mancata considerazione delle esperienze di studio e di ricerca
conseguite dalla ricorrente;

Ritenuto dunque che il ricorso in epigrafe deve essere accolto con
conseguente annullamento degli atto oggetto di impugnazione;

Ritenuto, infine, che sussistono giusti motivi per disporre la
compensazione delle spese,

P.Q.M.

II TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA

CAMPANIA – Sede di Napoli – V[^] Sezione – accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla i provvedimenti oggetto di impugnazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 16/7/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Antonio Onorato, Presidente

Andrea Pannone, Consigliere

Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/08/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO